

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

(aggiornato con le novità introdotte nel 2014 e
con la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015))

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

**Termine per l'approvazione del bilancio
di previsione 2015**

31.3.2015

(decreto del Ministro dell'interno del 24.12.2014)

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Nelle more dell'approvazione la gestione viene effettuata in regime di:

ESERCIZIO PROVVISORIO

Nel corso dell'esercizio provvisorio è possibile effettuare esclusivamente la mera gestione ordinaria mediante la gestione degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione, ed effettuare i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato (**enti sperimentatori**)

Gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione applicano la relativa disciplina vigente nel 2014

Quindi, in entrambi i casi, nessuna nuova iniziativa né di parte corrente né di parte capitale (investimenti)

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Comportamento molto pericoloso in quanto le risorse cui fare riferimento nel 2015 saranno ridotte di:

100 milioni di euro (art. 16, comma 6, D.L. 95/2012 come modificato dall'art. 1, comma 119, legge 228/2012)

563,4 milioni di euro (D.L. 66/2014)

1.200 milioni di euro (legge 190/2014)

E', inoltre, confermato, per ora, il taglio di 350 milioni di euro su terreni agricoli montani

Pertanto concreto pericolo di andare inconsapevolmente incontro a squilibri finanziari

TRASPARENZA

Le amministrazioni pubbliche, compreso gli enti locali, pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi i **secondo uno schema tipo e modalità definite con DPCM 22.9.2014 (G.U. 14.11.2014 , n. 265)** (art. 8, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

L'inosservanza di tale disposizione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 8, comma 2, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

CONTROLLO SUL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE

Con l'art. 4, comma 1, del D.L. 192/2014, sono state prorogate al 31.12.2015 le disposizioni previste dall'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 314/2004 convertito nella legge 26/2005 in ordine alla procedura da seguire per lo scioglimento del Consiglio

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Tesoreria Unica

Ai sensi dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13, del D.L. 1/2012 a **decorrere dal 24.1.2012 e fino al 31.12.2017** (art.1, comma 395, della legge 190/2014) gli enti ed organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica sono tenuti ad effettuare le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato come previsto dall'art. 1 della legge 720/1984.

Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

I depositi, anche relativi ad entrate proprie, diventano infruttiferi (comma 390, legge 190/2014)

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

ADEMPIMENTI

1) ALLEGATI

Oltre quelli previsti dall' art. 172, comma 1, lett. b) del TUEL, ricordare:

- la nota che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla eventuale sottoscrizione di strumenti finanziari
- il piano di valorizzazione e alienazione dei beni non strumentali all'attività dell'ente (**la mancanza di detto piano non consentirebbe alcuna alienazione**)
- I bilanci degli organismi partecipati

Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione del bilancio armonizzato, nel 2015, dovrà essere allegato anche lo schema di bilancio previsto dal nuovo sistema contabile cui è attribuita funzione conoscitiva

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

2) RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Rappresenta il documento che illustra gli obiettivi che l'Ente si propone di conseguire nel triennio.

Su tali obiettivi l'organo di revisione deve verificare, nell'ambito del parere da rilasciare sul bilancio di previsione:

- la coerenza degli stessi con i compiti di competenza dell'Ente
- la congruità delle risorse messe a disposizione per il loro conseguimento sulla base del parere emesso da parte del responsabile del servizio finanziario
- Il risultato che si intende conseguire

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

PIANO GENERALE DI SVILUPPO per gli enti che rinnovano i consigli comunali (art. 13, comma 3, del Dlgs. 170/2006)

La Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, con deliberazioni 16-3-2010, n. 374 e n. 141/2011, ritiene, tuttavia, che la mancata adozione del suddetto piano non costituisca elemento idoneo per inficiare la validità e la legittimità del bilancio di esercizio o degli altri elementi contabili.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

4) PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DELLE OO.PP

Schema da approvarsi con delibera di Giunta Comunale entro il 15 ottobre **(termine non perentorio)** da pubblicarsi per 60 gg. consecutivi all'albo pretorio.

Da ricordare che per gli schemi tipo occorre fare riferimento al nuovo Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24.10.2014

Tale adempimento condiziona l'approvazione del bilancio in quanto il programma triennale e l'elenco annuale devono essere approvati contestualmente al bilancio medesimo di cui fanno parte integrante.

Vi devono essere inserite obbligatoriamente solo le opere di importo superiore ai 100.000 euro.

Le opere inferiori al milione di euro necessitano solo dello studio di fattibilità, mentre per quelle superiori è necessario anche il progetto preliminare.

I piani economici dei progetti devono prevedere, tra le somme a disposizione, un fondo pari almeno al 3% dell'importo del progetto per far fronte ad accordi bonari in relazione a controversie che possono nascere nel corso dei lavori o a lavori di somma urgenza per i quali non sia previsto un apposito accantonamento nel bilancio

Ricordare che l'elenco annuale è «**vincolante**» nel senso che sarà possibile realizzare nel corso dell'esercizio soltanto quelle in esso previste.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

La delibera di approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale delle OO.PP. necessita dei pareri preventivi di:

- regolarità tecnica in ordine al rispetto dell'iter procedurale
- regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario **(art. 49 del TUEL come riscritto dal D.L. 174/2012)**

nonché del parere da parte dell'organo di revisione **(art. 239 del TUEL come riscritto dal D.L. 174/2012)**

Il parere di regolarità contabile e quello del revisore vertono su:

- rispetto del limite di indebitamento
- coerenza con le possibilità finanziarie del bilancio
- coerenza con l'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

OBBLIGO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

Con l'avvio del bilancio armonizzato diventa obbligatorio acquisire per ogni opera pubblica, il relativo cronoprogramma con lo scopo di evidenziare i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori.

PATTO DI STABILITA' 2015

Enti soggetti al patto

Sono soggetti:

- i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti (art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011)

Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall'art. 156 del TUEL, ossia quello della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2015, quella al 31 dicembre 2013. **(art. 1, comma 533 della legge 147/2013).**

Gli enti **istituiti a decorrere dall'anno 2011** (compresi quelli che derivano da fusioni) sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno **dal terzo anno successivo** a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima.

La suddetta norma non è applicabile alle città metropolitane e alle province oggetto di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (art. 1, comma 498, della legge 190/2014)

I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile (art. 1, comma 498, della legge 190/2014)

Gli enti **istituiti negli anni 2009 e 2010** adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010- 2011 e le risultanze dell'anno 2011 (art. 1, comma 540, legge 147/2013).

PATTO DI STABILITA' 2015

A partire dal 2015 non si applica il meccanismo di virtuosità che prevedeva la suddivisione degli enti soggetti al patto di stabilità in due fasce e, di conseguenza, la rideterminazione in aumento delle percentuali per l'individuazione dell'obiettivo degli enti non virtuosi

(art. 1, comma 492, della legge 190/2014)

E' pure abrogato Il patto di stabilità integrato riguardante la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali del territorio di concordare con lo Stato 2015 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica che avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2015 (art. 1, comma 493, della legge 190/2014)

PATTO DI STABILITA' 2015

Determinazione della manovra correttiva

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2010-2012, per gli anni dal 2015 al 2018, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le seguenti percentuali:

- **per le province 17,20% per l'anno 2015 e 18,03% per gli anni 2016, 2017 e 2018**
- **per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti 8,60% per l'anno 2015 e 9,15% per gli anni 2016, 2017 e 2018;**

Per l'anno 2015 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle suddette percentuali può essere rideterminato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie **locali entro il 31 gennaio 2015**, fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto.

L'eventuale rideterminazione terrà conto delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonché degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi di ciascun ente sono quelli sopra individuati (art. 1, comma 489, del D.L. 190/2014)

PATTO DI STABILITA' 2015

Alla determinazione del saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista **concorrono gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità.**

Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 sopra indicate possono essere modificate.

A decorrere dall'anno 2016, le stesse percentuali sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente (art. 1, comma 490, del D.L. 190/2014)

Riguardo ai **Comuni che svolgono in forma associata le funzioni fondamentali mediante convenzioni**, è confermata la riduzione degli obiettivi dei comuni capofila ed il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila in presenza di un previo accordo fra gli stessi. A tal fine, **entro il 30 marzo di ciascun anno**, l'ANCI comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune, determinati sulla base del citato accordo formulato, a seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni **entro il 15 marzo di ciascun anno** (art. 1, comma 491, legge 190/2014)

PATTO DI STABILITA' 2015

RIDUZIONI OBIETTIVO

Per l'anno 2015 (ex art. 4, comma 5 del D.L. 133/2014 convertito dalla legge 164/2014) sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo **di 40 milioni di euro** (la riduzione da 100 a 40 è stata disposta dall'art. 1, comma 497, della legge 190/2014), i pagamenti sostenuti successivamente al 13.9.2014, relativi a debiti in conto capitale:

- a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
- b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
- c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data

Ai fini di tale esclusione rilevano solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512. La comunicazione degli spazi finanziari di cui gli stessi enti necessitano deve essere comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «<http://certificazionecrediti.mef.gov.it>» della Ragioneria generale dello Stato **entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015**.

Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, **entro il 15 marzo 2015** sono individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno nel 2015.

PATTO DI STABILITA' 2015

SPESE IN C/CAPITALE SOSTENUTE CON PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI

Sono, inoltre, escluse dal patto di stabilità le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, di partecipazioni in società e i medesimi proventi (art. 1, comma 609, legge 190/2014)

PATTO DI STABILITA' 2015

L'art. 48, comma 1, del D.L. 66/2014 dispone che, per il 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati i pagamenti effettuati dai comuni per interventi di edilizia scolastica.

L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di emanazione.

PATTO DI STABILITA' 2015

MONITORAGGIO

Gli enti sono tenuti a trasmettere **semestralmente** al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, **per il primo trimestre entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto del Ministero delle Finanze** e, per il secondo semestre, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, gli enti interessati devono trasmettere, utilizzando il sistema web appositamente previsto e sottoscritta **con la firma digitale** (art. 1, comma 539, legge 147/2013), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il **termine perentorio del 31 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dallo stesso decreto più sopra citato.

La certificazione priva delle tre richiamate sottoscrizioni non è ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno. (circolare n. 11/2011 MEF).

La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità.

PATTO DI STABILITA' 2015

RITARDI NELLA TRASMISSIONE

Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, quindi **entro il 30 giugno**, e attestati il rispetto del patto di stabilità, viene applicata solo la sanzione rappresentata dal divieto di assumere personale a qualsiasi titolo.

In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione entro il suddetto termine, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, **quindi entro il 30 luglio**, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti.

Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del ministero dell'Interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto ministero. (art. 1, comma 445, della legge 228/2012)

PATTO DI STABILITA' 2015

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno (art. 1, comma 446, della legge 228/2012).

Se la violazione al patto di stabilità è accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni vengono applicate nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto. La riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori è applicata a quelli che erano in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità.

(art. 31, comma 28, legge 183/2011)

PATTO DI STABILITA' 2015

SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL PATTO

- riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato
- impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio
- divieto al ricorso di indebitamento per gli investimenti
- divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in corso, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del blocco
- riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.6.2010

Con la deliberazione n. 443/2013 la Corte dei conti sezione Lombardia afferma che il mancato rispetto del patto di stabilità da parte del Comune, fa scattare il divieto di assunzioni anche in capo alla società partecipata su cui il Comune esercita il controllo analogo.

PATTO DI STABILITA' 2015

ATTI ELUSIVI

L'art. 20, commi 10, 11 e 12 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che:

- i contratti di servizio e gli atti posti in essere dai Comuni dopo l'entrata in vigore del D.L. 98/2010 (cioè dal luglio 2011) che si configurino elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli
- qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria a carico degli amministratori fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento della commissione dell'elusione ed a carico del responsabile del servizio economico-finanziario fino a tre volte la mensilità (al netto degli oneri riflessi).

PATTO DI STABILITA' 2015

Regionalizzazione Patto di stabilità (art.1, commi da 480 a 485, della legge 190/2014)

Dal 2015 le Regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa.

Le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle Regioni, **entro il 15 aprile**, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere.

Entro il termine perentorio del 30 aprile, le Regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla Regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

PATTO DI STABILITA' 2015

Le Regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali **entro il 15 settembre**, possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere **ad una ulteriore rimodulazione** dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, con le stesse precedenti modalità, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni Regione, entro il termine perentorio **del 30 settembre**, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

E' confermato il meccanismo degli anni precedenti di recupero biennale sia in positivo che in negativo degli spazi finanziari ceduti o acquisiti.

PATTO DI STABILITA' 2015

Patto verticale incentivato

Nel 2015 alle Regioni e' attribuito un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di un miliardo di euro, in misura **pari all'83,33%** degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilit  interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ed alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata alla legge 190/2014.

Sostanzialmente l'importo da assegnare   pari a circa 1,2 miliardi.

Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, **entro il 31 gennaio 2015**, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli spazi finanziari sono ceduti **per il 25% alle province e alle citt  metropolitane e per il 75% ai comuni**. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari **esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014**.

L'assegnazione avviene con lo stesso meccanismo previsto precedentemente e cio  gli enti devono chiedere, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, gli spazi di cui necessitano **entro il 15 aprile**.

Entro il termine perentorio **del 30 aprile 2015**, le Regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica (**art.1, commi da 484 a 485, della legge 190/2014**)

PATTO DI STABILITA' 2015

Patto territoriale orizzontale nazionale (art.4 ter del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)

Riguardo al patto di stabilità orizzontale nazionale il termine per comunicare alla Ragioneria generale dello Stato l'entità degli spazi che gli enti sono disposti a cedere è stabilito **al 15 giugno**.

Lo stesso termine è previsto per i comuni che prevedono di conseguire, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, per comunicare l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso **per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.**

La comunicazione deve avvenire mediante il sito web appositamente predisposto.

La Ragioneria generale dello Stato, **entro il 10 luglio**, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo

PATTO DI STABILITA' 2015

Comuni colpiti da eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Sono escluse dal patto di stabilità interno, anche per l'anno 2015, le spese sostenute dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 74/2012, convertito nella legge 122/2012, e dell'art. 67-septies del D.L. 83/2012, n. 83, convertito nella legge 134/2012, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno e' determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 4 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, **entro il 30 giugno 2015**, gli importi di cui al periodo precedente.

I comuni colpiti dal sisma che non hanno rispettato l'obiettivo del patto di stabilità 2011 non sono assoggettati alle relative sanzioni previste (art. 1, comma 502, della legge 190/2014)

PATTO DI STABILITA' 2015

Sistema premiante

L'art. 1, comma 500, della legge 190/2014 dispone che I criteri e le modalità di riduzione degli obiettivi degli enti virtuosi in relazione alle sanzioni operate agli enti per mancato raggiungimento dell'obiettivo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della predetta sanzione.

La riduzione degli obiettivi è applicata esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal Dlgs. 231/2002, come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno (art. 41, comma 3, del D.L. 66/2014)

Ripercussioni del FPV sul patto di stabilità

Il “Fondo pluriennale vincolato” incide sul saldo finanziario di competenza mista del patto di stabilità **solo per la parte corrente.**

L’ammontare degli accertamenti di parte corrente considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista è incrementato dell’importo definitivo del “fondo pluriennale vincolato” di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione ridotto dell’importo definitivo del “fondo pluriennale vincolato” di parte corrente iscritto fra le spese del dello stesso bilancio di previsione.

Quindi:

- + Accertamenti correnti validi per il patto di stabilità interno
- + FPV di parte corrente previsto in entrata
- FPV di parte corrente previsto in spesa
- = Accertamenti correnti adeguati all’utilizzo del FPV di parte corrente.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Armonizzazione sistemi contabili

Per gli enti non sperimentatori del bilancio armonizzato l'art. 11, comma 12, del Dlgs. 118/2011 come modificato dal Dlgs. 126/2014, prevede un'applicazione graduale del nuovo sistema contabile disponendo che **“nel 2015 tali enti adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal nuovo sistema contabile”** cui è attribuita funzione conoscitiva.

Pertanto **nel 2015** gli schemi di bilancio e di rendiconto saranno duplici:

- quelli previgenti (secondo il Dpr 194/1996), che avranno la funzione autorizzatoria
- i nuovi schemi di bilancio per tipologie di entrata e missioni e programmi di spesa, a soli fini conoscitivi (**non devono essere approvati dal Consiglio**)

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Con le seguenti novità:

1) Saranno, però, obbligatorie le nuove regole della competenza finanziaria cosiddetta «potenziata» (le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nel momento in cui le stesse sorgono, ma con imputazione all'esercizio **in cui vengono a scadenza**).

Riguardo alle spese diventa, pertanto, indispensabile indicare nell'impegno la presunta scadenza dell'obbligazione)

2) In presenza di entrate esigibili nell'esercizio che finanziano spese impegnate nell'esercizio ma imputate agli anni successivi, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali dovrà essere inserito **il fondo pluriennale vincolato**, mentre in spesa il fondo pluriennale sarà incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

3) Dovrà essere contabilizzato il fondo crediti di dubbia esigibilità

4) I residui attivi e passivi saranno "armonizzati" mediante **l'operazione di riaccertamento straordinario** da effettuare con riferimento al 1° gennaio 2015, una volta chiusi i conti a fine 2014, secondo le regole previgenti.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

5) Entrerà in vigore il principio di programmazione tranne che per il Documento Unico di programmazione (Dup), la cui approvazione sarà obbligatoria dall'esercizio 2016.

(Consiglio entro il 31/7/2015 – aggiornamento entro il 15/11/2015)

Occorrerà, quindi, procedere ai seguenti adempimenti:

RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO (in quanto, ancorché nel 2015 lo schema di bilancio autorizzatorio continui ad essere quello previsto dal DPR. 194/1996, (annuale e pluriennale) è necessaria la redazione anche dei nuovi schemi di bilancio per tipologie di entrata e missioni e programmi di spesa, essendo necessari a fini conoscitivi.

REVISIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

BILANCIO CONSOLIDATO

L'art. 11 bis del Dlgs. 118/2011 come modificato dal Dlgs. 126/2014 prevede l'obbligo da parte degli enti locali di redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato.

L'art. 1, comma 510, della legge 190/2014 sposta il termine di approvazione dal 30 luglio al 30 settembre di ogni anno.

L'adempimento per gli enti non sperimentatori del bilancio armonizzato scatta a partire dal 2016.

Tariffe, aliquote di imposta, tasse, tributi e regolamenti

Competenza

La competenza a deliberare le aliquote dell'IMU, della TASI e della TARI è **del Consiglio comunale** (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 ed art. 1, comma 683, della legge 147/2013).

Termini

Le tariffe e le aliquote relative ai tributi devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; **in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente.** (art. 1, comma 169, della legge 296/2006).

Resta vigente l'art. 10, comma 1, lett. a) della legge 448/2001 che fissa il termine per l'approvazione delle tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni al 31 marzo.

Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario; tale incremento non ha, però, effetto retroattivo. (art. 54, comma, 1, lettera a), legge 388/2000).

Per il ripristino degli equilibri di parte corrente è possibile modificare le tariffe e le aliquote delle imposte, tasse e tributi entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 1, comma 444, della legge 228/2012)

Tariffe, aliquote di imposta, tasse, tributi e regolamenti

Decorrenza

L'approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, (art. 1, comma 169, della legge 296/2006).

Resta in vigore l'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 in ordine alla efficacia retroattiva dei regolamenti anche se approvati dopo il 1 gennaio.

Delibere regolamentari e tariffarie

Le deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti i tributi locali devono essere inviate al Ministero Economia e Finanze **entro trenta giorni** dalla data in cui sono divenuti esecutivi e, comunque, entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio comporta, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo, dell'erogazione delle risorse dovute a qualsiasi titolo.

Le modalità di attuazione dovrebbero essere stabilite con decreto ministeriale a tutt'oggi non ancora emanato. E' consigliabile provvedere ugualmente.

Le deliberazioni suddette saranno pubblicate dal ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito informatico, sostituendo, in tal modo, l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Dlgs. 446/1997.

(art. 13, comma 15, Del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011)

Trasferimenti erariali

Nel 2014 i trasferimenti erariali avranno per oggetto:

- fondo per lo sviluppo degli investimenti parametrato ai mutui ancora in essere al 1.1.2015
- A ristoro del minor gettito derivante dall'esclusione dall'IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale e dalla riduzione del moltiplicatore da 110 a 75 ai fini della determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli è riconosciuto ai Comuni un contributo **pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dal 2014** determinato con decreto del Ministero dell'interno **entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento**, in proporzione alle stime di gettito dell'IMU comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, comma 711, legge 147/2013).

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi:

- possesso di immobili
- erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC è costituita:

- dall'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- da una componente riferita ai servizi, che si articola:
- nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (art. 1, comma 639, della legge 147/2013)

Imposta municipale propria

Continua ad essere applicata la relativa disciplina prevista dal D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (art. 1, comma 703, legge 147/2013), apportando le modifiche in tema di oggetto dell'imposta previste dall'art. 1, comma 707, della legge 147/2013.

E' confermata l'esclusione dell'abitazione principale e le relative pertinenze con eccezione delle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille con possibilità di aumento o riduzione di due punti percentuali, e la deduzione di euro 200, con possibilità da parte dei Comuni di aumentarla fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% il moltiplicatore pari a 75 (non più a 110) (art. 1, comma 707, legge 147/2013) (v. contributo statale di 110,7 milioni)

A decorrere dal 2014 l'IMU non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, legge 147/2013)

Imposta municipale propria

TERRENI AGRICOLI MONTANI

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28.11.2014 (G.U. 6.12.2014) sono stati individuati i comuni nei quali, a **decorrere dall'anno di imposta 2014**, si applica l'esenzione IMU di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del Dlgs. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina), al fine di ottenere un maggior gettito complessivo annuo **non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014 da recuperare nei confronti dei comuni beneficiari di tal maggior introito.** (art. 22, comma 2, D.L. 66/2014)

A seguito del suddetto decreto il termine per il versamento dell'imposta municipale propria relativa al 2014 è stato prorogato al 26 gennaio 2015 con una disposizione introdotta con il D.L. 185/2014, poi ripresa dall'art. 1, comma 693, della legge 190/2014.

Il suddetto decreto suddivide i Comuni in **tre fasce**, sulla base dell'altitudine del centro cittadino.

Il TAR del Lazio ha sospeso il suddetto decreto ritenendo irragionevole il parametro utilizzato, sospensione successivamente non confermata.

Imposta municipale propria

Il Consiglio de Ministri, **con il D.L. 4/2015**, introduce i nuovi criteri per la tassazione IMU dei terreni montani.

Viene introdotto a regime il criterio dell'**esenzione** sulla base dell'elenco dei Comuni montanti elaborato dall'ISTAT ai sensi della Legge 991/1952, stabilendo che, a decorrere dal 2015, l'esenzione dall'IMU si applica:

- ai **terreni agricoli**, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei **Comuni** classificati come **totalmente montani**, come riportato dall'**elenco** dei Comuni italiani predisposto dall'**Istat**;
- ai **terreni agricoli**, nonché a quelli **non coltivati**, posseduti e condotti dai **coltivatori diretti** e dagli **imprenditori agricoli professionali**, di cui all'articolo 1 del D.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come **parzialmente montani**, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat

Il decreto stabilisce, inoltre, che i nuovi criteri si applicano anche all'anno di imposta 2014, e che per lo stesso anno non è comunque dovuta l'imposta per quei terreni che erano esenti in virtù delle regole stabilite dal DM 28 novembre 2014 e che risulterebbero ora imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri.

Il decreto prevede, infine, che i contribuenti che non rientrano nei parametri per l'esenzione, dovranno versare l'imposta **entro il 10 febbraio 2015**

Nel 2015 si pagherà il 16 giugno ed il 16 dicembre.

Imposta municipale propria

Termini di versamento

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, utilizzando il Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF, inserendo gli elementi risultanti dalle delibere secondo le indicazioni del Ministero.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Il versamento della prima rata è eseguito **entro il 16 giugno sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente**. Il versamento della seconda rata è eseguito **entro il 16 dicembre**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti **pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno** di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio **entro il 21 ottobre dello stesso anno**.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente (art. 10, comma 4 del D.L. 35/2013, convertito nella legge 64/2013).

Il pagamento avviene mediante bollettino postale centralizzato o modello F/24.

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (art. 2, comma 1, lett. f, D.L. 16/2014)

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, **compresa fra il 10 e il 30%** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (art.1, comma 681, legge 147/2013)

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTA

L'aliquota di base della TASI **è pari all'1 per mille.**

Il comune, con deliberazione del consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (art.1, comma 676, legge 147/2013)

In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile **non può essere superiore** all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (6 per mille per le abitazioni principali soggette ad IMU e 10,6 per mille per gli altri fabbricati).

Anche per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille

(art. 1, comma 679, legge 190/2014)

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille (art.1, comma 678, legge 147/2013)

(da ricordare che dal 2014 gli stessi sono esclusi dall'IMU (art. 1, comma 708, legge 147/2013)

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti massimi del 10,6 per mille per l'IMU e del 2,5 per mille per la TASI, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili (art. 1, comma 679, legge 190/2014)

Tra le varie soluzioni intermedie si potrebbe arrivare a questi due estremi:

- 3,3 per mille per l'abitazione principale lasciando il 10,6 per mille (come somma massima di IMU e TASI) per tutti gli altri immobili
- 2,5 per mille per l'abitazione principale portando l'aliquota all'11,4 per mille per tutti gli altri immobili

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ESENZIONI

Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi.

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, ed *i)* del Dlgs. 504/1992; ai fini dell'applicazione della lettera *i)* riguardanti gli enti non commerciali, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del D.L. 1/2012, convertito dalla L.27/2012 e successive modificazioni (art. 1, comma 3, D.L.16/2014)

Inoltre il comune con regolamento può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE (art.1, comma 682, legge 147/2013)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Sostituisce la TARES

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è dovuta per finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, comma 641, legge 147/2013).

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

SUPERFICIE ASSOGGETTABILE

In attesa di poter utilizzare i dati catastali per le unità iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano **la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati** (art. 1, comma 645, legge 147/2013)

Rilevanti per l'applicazione della tassa sono le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Relativamente all'attività di accertamento, il comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale (art. 1, comma 646, legge 147/2013).

Non è assoggettabile alla TARI la parte della superficie in cui si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare (art. 1, comma 650, legge 147/2013)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

Per i produttori di tali rifiuti, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune **individua** le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

In sostanza il Comune dovrebbe stabilire l'esonero della TARI per depositi e magazzini delle attività produttive, esonero che, interpretando letteralmente la norma, **potrebbe intendersi obbligatorio** (art. 2, comma 1, lett. e, e bis, e ter, D.L. 16/2014)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Nella determinazione della tariffa il Comune tiene conto dei criteri previsti dal DPR. 158/1999, con la possibilità, sulla base del principio «chi inquina paga», sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo, di applicare criteri alternativi con riferimento alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (art. 1, comma 652, legge 147/2013)

E' confermato l'obbligo della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compreso il costo di smaltimento dei rifiuti nelle discariche (art. 1, comma 654, legge 147/2013).

A partire dal 2016, nella determinazione dei costi il comune dovrà avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, comma 653, legge 147/2013).

Resta ferma la disciplina relativa ai rifiuti delle istituzioni scolastiche in base al quale il relativo costo non deve essere coperto mediante l'applicazione del tributo comunale (art. 1, comma 655, legge 147/2013)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'applicazione della TARI deve essere disciplinata con apposito regolamento con cui è possibile prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo (art. 1, comma 659, legge 147/2013)

Il comune può deliberare, con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle sopra citate. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (art. 2, comma 1, lett. e ter, D.L. 17/2014)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale (art. 1, comma 666, legge 147/2013)

Con regolamento da emanare entro **il 30 giugno 2014 su proposta del Ministro dell'ambiente** avrebbero dovuto essere stabiliti criteri al fine di permettere ai Comuni di introdurre sistemi di puntuale misurazione della quantità di rifiuti conferiti al fine di attuare un modello di tariffa commisurata al servizio effettivamente reso (art. 1, comma 667, legge 147/2013).

I Comuni che hanno già realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, possono applicare una tariffa avente natura di corrispettivo che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 1, comma 668, legge 147/2013).

DISCIPLINA IN MATERIA DI TARI E TASI

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI E TASI

TARI

Le tariffe devono essere approvate dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale.

Secondo il Tar Sardegna (sentenza n. 816 del 15 ottobre 2014), nell'ipotesi in cui il soggetto gestore non predisponga il piano, è legittima la sua stesura e conseguente approvazione da parte del Consiglio comunale.

Con nota n. 5648 del 24 marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che è possibile riscuotere la TARI in acconto calcolando gli importi in relazione a quanto pagato dai contribuenti l'anno precedente, anche in assenza di regolamenti e delibere tariffarie nonché del bilancio di previsione approvato.

Ciò in quanto la legge di stabilità n. 147/2013 attribuisce ai comuni la facoltà di stabilire liberamente le scadenze, lasciando come limite il rispetto di 2 rate con scadenze semestrali.

DISCIPLINA IN MATERIA DI TARI E TASI

TASI

Le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e con i relativi costi individuati nel regolamento, devono essere approvate dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Ciò significa che il Comune dovrà individuare i servizi indivisibili cui fare riferimento nonché i relativi costi per ciascuno di essi. (dell'art.1, comma 683, della legge 147/2013)

SERVIZI INDIVISIBILI

I «servizi indivisibili» sono le attività dei Comuni che non vengono offerte «a domanda individuale», come accade per esempio nel caso degli asili nido o del trasporto scolastico. Si tratta, quindi, di una serie di servizi molto ampia, come per esempio l'illuminazione pubblica, la sicurezza, l'anagrafe, la manutenzione delle strade, la manutenzione del verde pubblico, la manutenzione dei cimiteri, protezione civile ecc.

DISCIPLINA IN MATERIA DI TARI E TASI

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che intervengano eventi che comportino una modifica dell'ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, TIA 1, TIA 2 e TARES.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU (art.1, comma 687, della legge 147/2013).

La dichiarazione è obbligatoria anche da parte degli inquilini necessaria per effettuare l'accertamento in caso di mancato versamento. Da sottolineare che il possessore ed il detentore sono autonomi soggetti passivi

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (all'art.1, comma 696, della legge 147/2013)

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (all'art.1, comma 697, della legge 147/2013)

DISCIPLINA IN MATERIA DI TARI E TASI

VERSAMENTI

A) TASI

Il versamento della TASI è effettuato con modello F/24 nonché con apposito bollettino di conto corrente postale, (art. 1, comma 1, D.L. 16/2014).

A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli (art. 4, comma 12 quater del D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014). In sostanza la preventiva compilazione si avrebbe solo dietro richiesta del contribuente e non è obbligatoria per i Comuni.

Il versamento della TASI è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. (art. 1, comma 1, D.L. 16/2014) con possibilità da parte del contribuente di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (art. 1, comma 1, D.L. 16/2014).

Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del MEF, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico

DISCIPLINA IN MATERIA DI TARI E TASI

B) TARI

Il versamento della TARI è effettuato con modello F/24, **con bollettino di conto corrente postale** ed anche mediante le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (art. 1, comma 1, D.L. 16/2014).

Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI

E' consentito il pagamento **della TARI** in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (art. 1, comma 1, D.L. 16/2014).

TARI E TASI sono applicate e riscosse dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (all'art.1, comma 690, della legge 147/2013)

I comuni possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di natura corrispettiva, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 16/2014)

IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA

Non è stata prorogata l'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria prevista dall'art. 11, comma 1 del Dlgs. 23/2001 in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari che, comunque, restano in vigore fino all'emanazione del DPR previsto dall' art.1, comma 714, della legge 147/2013 (v. Risoluzione Ministero delle finanze n. 1/DF del 12.1.2015)

DISCIPLINA IN MATERIA DI TARI E TASI

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso (all'art.1, comma 692, della legge 147/2013).

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente (art.1, comma 693, della legge 147/2013).

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal funzionario responsabile entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 (all'art.1, comma 698, della legge 147/2013)

Con nota del 15.4.2014 n. 7812/2014 il Dipartimento del Ministero delle Finanze ha confermato, riguardo alla IUC, quanto previsto dalla circolare n. 3/DF del 18 aprile 2012 in merito all'insussistenza dell'**obbligo per i comuni di comunicazione al Ministero dell'Economia delle deliberazioni di nomina del funzionario responsabile dei tributi locali** in quanto non risulta alcun richiamo nella disciplina dell'IMU dell'art. 18-bis del D.L. n. 8/1993 – in base al quale i comuni erano tenuti a comunicare al Ministero dell'Economia i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'ICI

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015

La dotazione del Fondo di solidarietà comunale **è ridotta di 1.200 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno 2015 (art. 1, comma 435, della legge 190/2014)

La suddetta riduzione si applica **nella misura del 50%** nei confronti dei Comuni colpiti da eventi sismici (Abruzzo nel 2009, Emilia Romagna nel 2012, province di Lucca e Massa Carrara nel 2013) (art. 1, comma 436, legge 190/2014)

La dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari, quindi, **a 5.347.114.923,12** euro per gli anni 2015 e successivi **(tiene già conto della riduzione di cui al D.L. 95/2012 come modificato dalla legge 228/2012, cioè di ulteriori 100 milioni rispetto al 2014).**

L'importo sarà ulteriormente **ridotto per il 2015 di 187,80 (563,40-375,60)** milioni di euro ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 9, del D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014, **oltre al confermato taglio di 350 milioni di euro su terreni agricoli montani ed al recupero mancato gettito statale IMU cat. D di 171 milioni di euro**

La dotazione del Fondo per ciascuno degli anni considerati è alimentata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una pari quota dell'IMU di spettanza dei comuni.

Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, viene riservata per ciascuno degli anni 2015 e 2016:

- a) una quota del fondo di solidarietà comunale, **non inferiore a 30 milioni di euro,** alle unioni di comuni;
- b) una quota **non inferiore a 30 milioni di euro** ai comuni costituiti a seguito di fusione

Con DPCM, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, che avrebbe dovuto essere emanato **entro il 31 dicembre 2014 o, in mancanza, entro il 15 gennaio 2015,** avrebbero dovuto essere stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo come indicato dalla legge 147/2013.

In caso di mancato accordo, il DPCM avrebbe dovuto essere emanato entro i quindici giorni successivi (art. 1, comma 730, legge 147/2013)

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015

Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10%, elevato **al 20% dall'art. 1, comma 459, della legge 190/2014**, dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale avrebbe dovuto essere redistribuito, con il suddetto DPCM, tra i comuni sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, **entro il 31 dicembre dell'anno precedente** a quello di riferimento.

(art. 14, D.L. 16/2014)

Non è più previsto il contributo di 625 milioni riconosciuto nel 2014 quale compensazione derivante dall'applicazione IMU-TASI

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015

CONTABILIZZAZIONE IMU (art. 6 del D.L. 16/2014)

Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie relative al taglio del gettito IMU diretto ad alimentare il “fondo di solidarietà comunale”, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto.

STIMA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015

L'importo originario del fondo di solidarietà del 2014 ammontava a **7.272 (6.647 + 625)**

Nel 2014 sono state effettuate le seguenti riduzioni:

- 60 milioni destinato alle Unioni di Comuni ed ai Comuni derivanti da fusioni
- 30 milioni destinati all'immigrazione
- 350 milioni per assoggettamento all'IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
- 171 milioni per mancato recupero gettito statale IMU categoria D
- 375,60 milioni ex D.L. 66/2014

che porta il fondo a complessivi **6.285,40 milioni**

Le riduzioni previste nel 2015 ammontano a 2.112,80 così suddivise:

- 100 milioni ex D.L. 95/2012
- 1.200 milioni ex legge 190/2015
- 187,80 ex D.L. 66/2014
- 625 milioni aggiunti nel 2014 ma non riconosciuti nel 2015

Non essendo più previsto il taglio di 30 milioni per l'immigrazione, il fondo da ripartire risulta **di 4.202,60**, con un decremento di **2.082,80** pari al 33,13%

$$2.082,80 * 100 / 6.285,40 = \mathbf{33,13\%}$$

Ovviamente si tratta di una stima assolutamente approssimativa al fine di redigere una bozza provvisoria del bilancio 2015.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015

CRITERI RIGUARDANTI IL TAGLIO DEL FONDO DI 563,4 MILIONI DI EURO PREVISTI DAL D.L. 66/2014

A) 540 milioni di euro dal 2015 al 2017 in riferimento ad una pari riduzione nella spesa per acquisti di beni e servizi da determinarsi proporzionalmente alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai consumi intermedi indicati nella tabella A allegata al decreto

Per realizzare tale obiettivo gli enti:

- 1) **potevano/possono** ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5%, per tutta la durata residua dei contratti medesimi
- 2) Sono tenuti ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 66/2014 non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui al punto precedente, e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015

Nei confronti degli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni rispetto a quanto disposto dal Dlgs. 231/2002, come modificato dal Dlgs. 192/2012, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5%.

Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente.

Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni da effettuarsi, la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5%.

Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015

A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, **entro il 28 febbraio di ciascuno anno, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria**, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma dei ritardi dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal Dlgs. 231/2002, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai consumi intermedi indicati nell'allegata tabella B, sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento.

CANCELLATA DA UN COMUNICATO DEL 2 FEBBRAIO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI

In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10% al taglio del fondo di solidarietà comunale (art. 47, commi 2 e 9, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015

B) 21 milioni di euro dal 2015 al 2017 in riferimento ad una pari riduzione nella spesa **per incarichi di consulenza, studio e ricerca e contratti di collaborazione coordinata e continuativa.**

La riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 47, commi 2 e 9, D.L. 66/2014)

C) 2,4 milioni di euro dal 2015 al 2017 in riferimento ad una pari riduzione nella spesa per autovetture

La riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 47, commi 2 e 9, D.L. 66/2014)

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015

Le riduzioni sono determinate con decreto del Ministro dell'interno **da emanare, dal 2015, entro il termine del 28 febbraio e** comportano una pari riduzione del “fondo di solidarietà comunale” (art. 47, comma 8, D.L. 66/2014).

In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria (art. 47, comma 11, D.L. 66/2014)

Gli importi e i criteri di cui sopra possono essere modificati per ciascun Comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali **entro il 31 gennaio di ogni anno (dal 2015 al 2017)**, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e dall'UPI. Decorso tale termine la riduzione opera in base agli importi sopra citati.(art. 47, commi 3 e 11, D.L. 66/2014).

I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli sopracitati (art. 14, commi 5 e 12, D.L.66/2014).

L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le suddette misure siano adottate, dandone atto nel questionario annuale relativo al conto consuntivo da trasmettere alla Corte dei conti (art. 47, commi 7 e 13, D.L. 66/2014)

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Con l'art. 8, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014, è stato previsto l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «**indicatore annuale di tempestività dei pagamenti**», nonché la pubblicazione **ogni trimestre, a partire dal 2015**, dell' «**indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti**».

Con DPCM 22.9.2014 sono state indicate le modalità per la loro elaborazione.

Le modalità per il calcolo sono le seguenti.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Riguardo al calcolo dell'indicatore, il suddetto art. 9 precisa che si intende:

- “transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- “giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- “data di pagamento”, la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- “data di scadenza”, i termini previsti dall'art. 4 del Dlgs.231/2002, come modificato dal Dlgs. 192/2012;
- “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Le amministrazioni pubblicano l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (secondo la circolare 3/2015 del MEF, sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del Dlgs.33/2013, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 dello stesso Dlgs.33/2013)

A decorrere dal 2015 lo stesso indicatore deve essere pubblicato con le stesse modalità con cadenza trimestrale entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce (art. 10 DPCM 22.9.2014).

Pertanto, l'indicatore annuale (secondo quanto precisato dalla circolare n. 3/2015 del MEF) dovrà essere pubblicato per la prima volta con riferimento al 2015 entro il 31 gennaio 2016, mentre quello trimestrale entro il 30 aprile 2015

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'indicatore annuale dovrà già essere allegato alla relazione al conto consuntivo 2014 come previsto dall' art. 41, comma 1, del D.L.66/2014, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario.

In caso di superamento dei termini di pagamento previsti dalla legge, la medesima relazione indica le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica tali attestazioni, dandone atto nella propria relazione.

Gli enti locali che, sulla base della suddetta attestazione, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal Dlgs. 231/2002, **nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione** (art. 41, comma 2, del D.L.66/2014 convertito nella legge 89/2014)

Provvedimenti a favore dell'Abruzzo per sisma 2009

Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, è assegnato un contributo straordinario per l'anno 2015, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 17 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 2,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 1,5 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila (art. 1, comma 446, della legge 190/2014)

I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti, dal 2015, dall'applicazione della Tasi fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi (art. 1, comma 448, della legge 190/2014).

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Imposta di soggiorno

L'art. 4 del Dlgs. 23/2011 prevede che i Comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte potranno istituire, con deliberazione del consiglio e mediante apposito regolamento, un'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive situate nella misura massima di 5 euro per notte di soggiorno.

Con il suddetto regolamento è possibile prevedere esenzioni e riduzioni per fattispecie particolari o per determinati periodi di tempo.

Il relativo gettito deve essere utilizzato per **finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.**

I Comuni delle isole minori possono applicare, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco fino a 1,5 euro che deve essere riscossa dalle compagnie di navigazione insieme al prezzo del biglietto (art. 4, comma 2 bis, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)

IMPOSTA DI SCOPO

Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'art.1, comma 145, della legge 296/2006, e dall'art. 6 del Dlgs. 23/2011 dell'art. 4, comma 1 quater, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 (art.1, comma 706, legge 147/2013).

Consiste nella possibilità di applicare un'addizionale sull'IMU nel limite massimo dello 0,5 per mille per un periodo massimo di 10 anni al fine di utilizzare il relativo gettito esclusivamente per finanziare l'esecuzione di opere pubbliche da individuare con apposito regolamento.

Addizionale comunale IRPEF

Non cambia quasi nulla rispetto alla precedente normativa.

Il limite di applicazione resta dello 0,8% anche in unica soluzione.

La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale.

Le delibere devono essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'approvazione delle medesime per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso che, comunque, deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera afferisce affinché la stessa abbia effetto dal 1° gennaio.

Ai fini della determinazione dell'acconto del 30%, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente (art.8, Dlgs. 175/2014), pertanto non è più necessario che la delibera con cui viene determinata la misura dell'addizionale sia pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente.

Addizionale comunale sui diritti di imbarco

Resta la possibilità da parte dei Comuni ove è ubicata l'aerostazione o a quelli confinanti di istituire l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale, pari ad 1 euro per passeggero imbarcato, è versata all'entrata del bilancio dello Stato ed ai Comuni è versato il 40% della parte eccedente 30 milioni di euro.

Con circolare 7.6.2004 n. 25000/3038/200401489 il Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha precisato che la quota spettante ai singoli Comuni beneficiari potrà essere determinata ed attribuita solo nell'esercizio successivo rispetto a quello di riferimento.

Pertanto l'addizionale in argomento può essere accertata soltanto nell'anno successivo a quello cui si riferisce

Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

La partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo **è obbligatoria.**

Per gli anni 2015, 2016 e 2017 ai comuni sarà riconosciuta una quota **pari al 55%** delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso (art. 1, comma 702, legge 190/2014)

Le attività di accertamento e riscossione relative alla maggiorazione della TARES nella misura dello 0,30 euro per metro quadrato sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni (art.1, comma 705, della legge 147/2013)

Ai Comuni è riconosciuto l'intero gettito derivante dall'accatastamento degli immobili non dichiarati in catasto (immobili fantasma) (art. 2, comma 10, lett. a) del Dlgs. 23/2011).

Dal 1° luglio 2011 è devoluto ai Comuni in cui è ubicato l'immobile interessato, anche il 75% delle sanzioni irrogate a seguito dell'inadempimento degli obblighi di dichiarazione (art. 2, comma 12, del Dlgs. 23/2011, come modificato dall'art. 5, comma 15, del D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011).

Riscossione tributi

La cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva da parte di Equitalia S.p.A. e le società per azioni dalla stessa partecipate, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate è prorogata **«inderogabilmente» al 30.6.2015 dall'art. 1, comma 642, della legge 190/2014**

Riscossione di somme di modesto ammontare

L'art.1, comma 736, della legge 147/2014 dispone che il limite di 30 euro per procedere all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti come previsto dall'art. 3, commi 10 e 11, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 non vale per i tributi locali a partire dal 1.1.2014. Per gli enti locali occorre, pertanto, fare riferimento all'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 in base alla quale non sono dovute le somme inferiori a 12 euro o al diverso importo fissato dagli stessi enti anche in misura inferiore.

SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE

A partire dal 1.1.2013, anche in assenza del decreto di attuazione, i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore (la suddivisione non riguarda le sanzioni accertate su autostrade e strade statali).

Il relativo gettito ha totale vincolo di destinazione a:

- alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
- al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

(art. 25, comma 3, L.120/2010 come integrato dall'art. 4, comma 16 del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)

SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE

Per il gettito delle restanti sanzioni resta il vincolo del 50% finalizzato alle spese, sia correnti che in c/capitale, indicate dal codice della strada tra le quali si segnala;

- l'assunzione stagionale a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro le quali sono escluse dal computo sul limite di spesa ammissibile **per i Comuni non soggetti al patto di stabilità.**
- Il finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale

Secondo la Corte dei conti della Toscana (par. n. 104/2010) non sono finanziabili:

- le assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- l'acquisto di vestiario per gli agenti della polizia locale;
- la manutenzione degli autoveicoli;
- l'acquisto di carburante per i mezzi della polizia locale;
- le spese per l'energia elettrica per il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica;
- le rate di ammortamento di mutui e prestiti anche se contratti per le finalità di cui all'art. 208 del codice della strada

Importante ricordare l'obbligo di determinare annualmente, con delibera della Giunta, le spese sostenute con il gettito vincolato.

SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE

A decorrere dal 2014 scatta l'obbligo di trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento, secondo il modello e con le modalità di trasmissione in via informatica da indicarsi con apposito decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. **(art. 25, comma 2, legge 120/2010).**

In caso di mancata trasmissione della relazione o che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dalla normativa, scatta la riduzione nella misura del 90% dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione dei limiti di velocità.

Inoltre tali inadempienze rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti (art. 25, comma 1, come modificato dall'art. 4, comma 15, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012).

SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE

A partire dal 2015 (principio competenza finanziaria potenziata) l'accertamento delle sanzioni avviene alla data di notifica del verbale.

Non è più possibile l'accertamento per cassa.

Occorre tener conto della possibilità del pagamento della sanzione ridotta del 30%

Importante ricordare l'obbligo di determinare annualmente, con delibera della Giunta, le spese sostenute con il gettito vincolato.

L'importo cui fare riferimento dovrà essere al netto dell'eventuale quota prevista nel «fondo crediti di dubbia esigibilità».

Monitoraggio periodico e, comunque in sede di verifica degli equilibri e di assestamento definitivo del bilancio

Proventi parcheggi a pagamento

I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana (art. 1, comma 451, legge 147/2013)

PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI

Per la loro collocazione in bilancio occorre fare riferimento alla classificazione SIOPE secondo la quale i proventi derivanti dalla concessione di loculi, colombari e ossari vanno contabilizzati nel Titolo 3° nel titolo 3°, categoria 2^, mentre quelli derivanti da concessioni in diritto di superficie vanno contabilizzati nel Titolo IV cat. 1^

Non hanno vincolo di destinazione.

Sulla base del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, le entrate derivanti da concessioni pluriennali (come le concessioni cimiteriali), che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate a spese di investimento.

Contributi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione)

E' prorogata al 31.12.2015 la possibilità di utilizzare tali proventi nella misura del 50% per il finanziamento di qualsiasi spesa corrente e nella misura del 25% per il finanziamento della manutenzione ordinaria del patrimonio (art. 1, comma 536, legge 190/2014)

Non risulta, tuttavia, abrogata la disposizione dell'art. 49, comma 7, della Legge 449/97 riguardante la possibilità della loro destinazione alla copertura della manutenzione ordinaria del patrimonio (mobiliare ed immobiliare).

Restano, ovviamente, in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento.

L'art. 7 della Legge 24.12.1993, n. 537 (dal 30 giugno 2003 art. 16, comma 6, del DPR 380/2001) prevede il loro aggiornamento ogni quinquennio.

FONDO RISCHI

In riferimento al contenzioso in essere, qualora si abbiano alte probabilità di soccombere, scatta l'obbligo di stanziare con **un apposito fondo rischi**, le risorse necessarie per far fronte ai relativi oneri che, a fine esercizio, confluiranno nel risultato di amministrazione vincolato alla copertura degli eventuali oneri conseguenti.

In sede di prima applicazione, si provvede ad una ricognizione del contenzioso passivo esistente formatosi negli esercizi precedenti per determinare l'eventuale onere a carico dell'ente, onere che può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso **formatosi nel corso dell'esercizio precedente**. (principio contabile competenza finanziaria potenziata)

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

E' un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il FPV riguarda prevalentemente le spese in conto capitale.

Il FPV è destinato a garantire anche la copertura di spese correnti solo se correlate ad entrate aventi vincolo di destinazione esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, nonché, in deroga al principio generale, del fondo per la produttività del personale e delle spese per incarichi a legali esterni all'ente.

In sede di passaggio dal vecchio al nuovo sistema contabile il fondo pluriennale vincolato è costituito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di entrate e spese registrate nel 2014 ma esigibili nel 2015 o esercizi successivi.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV viene iscritto nel bilancio prima della voce avanzo di amministrazione:

a) in entrata, costituito da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio corrente sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate ed esigibili negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione (all'allegato 4/1)

b) nella spesa, costituito da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto (programma) e distintamente per ciascun titolo di spesa.

In allegato al bilancio di previsione sono indicate le spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti, quelle stanziare nell'esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti già definiti e quelle destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione. Con riferimento agli investimenti in corso di definizione, l'ente indica le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione **del risultato di amministrazione presunto**, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Esso rappresenta un allegato al bilancio di previsione.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.

Il risultato di amministrazione è distinto in **fondi vincolati, accantonati, destinati e liberi**.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate

Prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con provvedimento di variazione al bilancio, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

L'avanzo di amministrazione libero può regolarmente essere applicato al bilancio di previsione anche se approvato prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Da ricordare che la quota libera del risultato di amministrazione non è applicabile al bilancio di previsione 2015 fino all'avvenuto riaccertamento straordinario dei residui.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'art. 3, comma 1, lett h, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

Il piano di rientro è sottoposto al parere dell'organo di revisione.

La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. **Con periodicità almeno semestrale** il Sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere dell'organo di revisione. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

Nelle more dell'adozione del DPCM che dovrebbe definire le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, la copertura può essere effettuata **in non più di 30 esercizi** a quote costanti (art. 1, comma 538, legge 190/2014)

CONTABILIZZAZIONE UTILIZZO ENTRATE VINCOLATE

A decorrere dal 1° gennaio 2015, è introdotto l'obbligo di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate.

Conseguentemente:

- l'utilizzo di incassi vincolati è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile, fermo restando l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria che, all'inizio di ciascun esercizio, autorizza l'utilizzo di incassi vincolati;
- il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi relativi ad entrate vincolate. I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento

Al fine di consentire la registrazione contabile dell'utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL, il piano dei conti finanziario prevede che tali operazioni siano registrate tra le "altre entrate per partite di giro»

All'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014.

L'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario.

L'ente emette i titoli necessari per vincolare (attingendo alle risorse libere) o liberare le risorse necessarie per adeguare il saldo alla data della comunicazione al tesoriere.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Sostituisce il fondo svalutazione crediti.

Il nuovo principio contabile riguardante la competenza finanziaria c.d. potenziata introdotto dal Dlgs. 118/20122, prevede l'obbligo di stanziare nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “**Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**”.

in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario: individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- i crediti assistiti da fidejussione,
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Individuate le categorie che possono dare luogo ad entrate di dubbia esigibilità, per ciascuna delle stesse occorre calcolare la media del rapporto tra incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi si fa riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Per le entrate di nuova istituzione, per le quali non esiste una evidenza storica, nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione dell'ente. A decorrere dall'anno successivo la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

1) **media semplice** (sia rapporto fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

2) **rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi:**

0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente;

0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

3) **media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con gli stessi pesi precedenti**

Il fondo è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate considerate, una percentuale pari al complemento a 100 delle medie determinate.

Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, **calcolata come media semplice**, rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente

Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la l'istituzione di unità organizzative specificatamente dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace come l'ingiunzione piuttosto che i ruoli), possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

Con l'art. 1, comma 529, della legge 190/2014 viene stabilito che gli enti locali non in sperimentazione, nel 2015, potranno accantonare una quota del fondo crediti pari almeno al 36% dell'importo determinato secondo le modalità stabilite dal citato Dlgs. 118/2011. Quelli in sperimentazione, invece, si attesteranno al 55%. Nel 2016, per tutti gli enti, lo stanziamento sarà almeno del 55%, nel 2017 almeno del 70%, nel 2018 almeno dell'85% e dal 2019 sarà accantonato l'intero importo.

Resta, comunque, inteso che in sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nel risultato di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

In corso d'esercizio (**attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio**), occorre adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in riferimento all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni.

In occasione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, con riferimento allo stock complessivo dei residui sia di competenza dell'esercizio appena terminato sia di quelli provenienti dagli esercizi precedenti

A tal fine si provvede:

a) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate, l'importo complessivo dei residui risultante alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario

b) a calcolare, in riferimento a ciascun entrata, la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi

c) ad applicare all'importo complessivo dei residui finali una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b)

e si ottiene il valore congruo da accantonare nel risultato di amministrazione cui occorre adeguare il fondo che risulta accantonato alla fine dell'esercizio.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

All'inizio dell'esercizio 2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità in riferimento ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili) ed è effettuato con le modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.

IMPORTANTE RICORDARE CHE FINTANTOCHE' IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' NON RISULTA ADEGUATO, NON E' POSSIBILE UTILIZZARE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO DI RISERVA

L'art. 3, comma 1, lett g) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che:

- la metà della quota minima del fondo di riserva (0,15% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio) deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
- qualora l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti ex art. 195 del TUEL, l'ammontare minimo del fondo di riserva deve essere pari allo 0,45% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio.

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Per l'anno 2015, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è **incrementato, da tre a cinque dodicesimi** (art. 1, comma 542, della legge 190/2014)

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle stesse devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate; pertanto gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio (p.c. competenza finanziaria potenziata)

Gli enti che hanno utilizzato il **Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti costituito presso la Cassa DD.PP.** devono provvedere alla restituzione sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni, con corresponsione della rata annuale entro il 30 settembre di ciascun anno a partire dal 2015, ed il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015 (art. 13, comma 3, del D.L. 102/2013 convertito nella legge 214/2013).

In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale

Razionalizzazione della spesa pubblica

B.1) Spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca

PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE E COMUNI

- Fermo restando i limiti previsti dall'art. 1, comma 5 bis, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013 per gli anni 2014 e 2015, a decorrere dall'anno 2014 non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, **al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro** (art. 14, comma 1, D.L. 66/2014)

L'art. 17, comma 27, della legge 102/2009 di conversione del D.L. 78/2009 prevede che sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva ministeriale, si deve redigere un analitico rapporto informativo riguardante i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, nonché le tipologie di lavoro flessibile, **da trasmettere entro il 31 di ciascun anno**, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo di tali incarichi non potrà essere erogata la retribuzione di risultato

Razionalizzazione della spesa pubblica

B.2) Spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa

A decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro (art. 14, comma 2, D.L. 66/2014)

Disciplina acquisto beni e servizi

Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (art. 9, comma 4, D.L. 66/2014).

Considerando che l'art.2, comma 186, della legge 191/2009 vieta la costituzione di consorzi di funzioni, secondo la Corte dei conti Umbria (parere n. 112/2013) l'utilizzo dell'accordo consortile è da intendersi riferito alle convenzioni.

L'acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni mediante un modello organizzativo che faccia leva su una centrale unica di committenza può, pertanto, essere realizzata dai Comuni non capoluogo con una convenzione in forma associata. In proposito l'ANCI ha predisposto un apposito schema cui fare riferimento.

Con DPCM 11.11.2014 e DPCM 14.11.2014 sono state definite le regole per l'iscrizione in un apposito elenco dei soggetti aggregatori diversi da Consip S.p.A. e da una centrale di committenza per ciascuna regione qualora costituita.

Disciplina acquisto beni e servizi

L'obbligo decorre:

dal 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi;

dal 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori fatte salve le procedure avviate alla data del 19.8.2014 (art. 23 ter del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014).

Con i commi 2 e 3 dell'art. 23 ter del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, viene prevista la non applicazione della disciplina a:

- enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo danneggiate dal sisma dell'aprile 2009 indicate nel D.L. 39/2009;
- enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto danneggiate dal sisma del maggio 2012 indicate nel D.L. 74/2012 (art. 1, comma 550, legge 190/2014)
- comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro.

Per i comuni istituiti a seguito di fusione, il suddetto obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione (art. 23 bis del D.L.90/2014 convertito nella legge 114/2014).

PUBBLICAZIONE DEI DEBITI

A decorrere **dal 1° gennaio 2014**, gli enti locali comunicano, **entro il 30 aprile** utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili **alla data del 31 dicembre dell'anno precedente**.

L'inadempienza è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare oltre all'assoggettamento degli stessi ad una sanzione pecuniaria **pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo**

(art.7, comma 4-bis del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013)

PUBBLICAZIONE DEI DEBITI

Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, **a partire dal 1 luglio 2014** i creditori delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG) (Art. 27, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

A decorrere dalla stessa data del 1 luglio 2014, utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento. (art. 27, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

PUBBLICAZIONE DEI DEBITI

Le amministrazioni pubbliche comunicano inoltre, mediante la medesima piattaforma elettronica, **entro il 15 di ciascun mese**, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, **per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori.** (27, comma 1, D.L. 66/2014)

Con riferimento ai suddetti debiti, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.

Con un comunicato del 24.12.2014 il Ministero dell'economia e delle finanze ha informato riguardo alla possibilità di immettere le informazioni relative alle fatture emesse prima del 1° luglio 2014, **non ancora pagate**, come previsto dall'articolo 7-bis del D.L. 35/2013, c. 2, introdotto dall'art. 27 del D.L. 66/2014 convertito nella legge. 89/2014. L'inserimento dei dati dovrà avvenire **entro il 28 febbraio 2015**

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare .

Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure.

(Art. 27, comma 1, D.L. 66/2014)

PUBBLICAZIONE DEI DEBITI

Sono confermate le disposizioni previste dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. 185/2008, convertito nella legge 2/2009 e cioè che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine **di trenta giorni** dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Aggiungendo:

La pubblica amministrazione inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.

Inoltre il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 de Dlgs. 165/2001 e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.

La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data prevista per il pagamento (art. 27, comma 2, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

FATTURA ELETTRONICA

L'obbligo in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, compresi gli enti locali, è anticipato **al 31 marzo 2015.**
(art. 25, comma 1, D.L. 66/2014)

Obbligo della tenuta del registro delle fatture

L'art. 42, comma 1, del D.L. 66/2014 dispone che a decorrere **dal 1° luglio 2014**, gli enti locali devono adottare **il registro unico delle fatture** nel quale **entro 10 giorni dal ricevimento** sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto.

Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti.

Obbligo della tenuta del registro delle fatture

Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;
- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- f) l'oggetto della fornitura;
- g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- h) la scadenza della fattura;
- i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
- l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 136/2010
- n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e in qualunque altro caso previsto;

SPLIT PAYMENT

Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del TUEL, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, nell'ambito della loro attività istituzionale, **l'imposta è versata dai medesimi** secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23.1.2014 (G.U. del 3.2.2014). Tali disposizioni non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (**da intendersi le prestazioni soggette a ritenuta di acconto come chiarito dall'agenzia delle entrate**) (art. 1, comma 629, legge 190/2014), nonché le operazioni per le quali le amministrazioni pubbliche sono debitori d'imposta, come le fatture soggette al regime del reverse charge

Non è possibile la compensazione con altre imposte.

L'imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura

Per i fornitori, non è più applicabile il regime Iva ad esigibilità differita

Le fatture devono esporre l'importo comprensivo di Iva, con l'annotazione **«scissione dei pagamenti»**.

Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, **si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato** (art. 1, comma 633, legge 190/2014)

In ogni caso sono soggette al reverse charge (inversione contabile) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici **se effettuate nell'ambito di una attività commerciale.**

Il meccanismo dello split payment si applica **a partire dalle fatture emesse dai fornitori dal 1° gennaio 2015**

SPLIT PAYMENT

Con tale meccanismo l'IVA, che deve comunque essere sempre esposta nella fattura, non rappresenta un credito del fornitore, bensì dell'erario cui deve essere versata.

Il meccanismo risulta poi condizionato dalla **fatturazione delle prestazioni**.

Ad esempio, se un Comune effettua un acquisto non documentato da fattura (ai sensi dell'art. 22 del decreto IVA) ma semplicemente dallo scontrino fiscale, **lo split payment non sarà applicato**. Viceversa se al fine di meglio documentare l'acquisto il Comune chiederà la fattura, la novità dovrà essere applicata. In questo caso l'IVA sarà addebitata secondo i criteri ordinari e cioè distintamente rispetto all'imponibile.

I revisori dei conti sono chiamati a vigilare sulla corretta esecuzione dei versamenti dell'imposta.

Verifiche preventive

- Per i controlli preventivi previsti dall'articolo 48-bis del DPR 602/1973 si deve intendere che il limite di 10 mila euro deve essere considerato in riferimento all'imponibile della fattura
- L'intervento sostitutivo, qualora il fornitore non risultasse in regola con il pagamento dei contributi a seguito della richiesta di rilascio del DURC, dovrà essere effettuato con riferimento all'importo dell'imponibile della fattura, escluso Iva
- Le cessioni di credito potranno avvenire soltanto nel limite del debito esigibile, quindi al netto dell'Iva

SPLIT PAYMENT

Con il citato comunicato, sempre in attesa della formale circolare, viene stabilito che il versamento dell'imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:

- a) utilizzando un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- b) in **ciascun giorno del mese**, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- c) entro **il giorno 16 di ciascun mese**, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Tuttavia viene previsto che, fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, **non oltre il 31 marzo 2015**, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, che deve comunque essere effettuato **entro il 16 aprile 2015**.

Le Pa che effettuano l'acquisto nell'ambito dell'attività commerciale dovranno inserire la fattura anche nei registri disciplinati dagli articoli 23 e 24 del Dpr 633/1972 (registro fatture emesse) entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile. E, in deroga al divieto di compensazione, faranno partecipare l'operazione stessa alla liquidazione di periodo. Questo metodo evita esborsi all'ente ma crea complicazioni contabili.

PERSONALE

ADEMPIMENTI PRELIMINARI condizionanti qualsiasi tipo di assunzione:

- a) **Approvazione programmazione triennale del fabbisogno del personale**
- b) **Approvazione Piano triennale di azioni positive (pari opportunità)**
- c) **Verifica dell'eventuale presenza di situazioni che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria (adempimento a carico dei dirigenti o responsabili di servizio)**

PERSONALE

CONTRATTI

Il blocco dei contratti previsto dal D.L. 78/2010 per il triennio 2010/2012 **è stato prorogato al 31 dicembre 2015** ed inoltre viene disposto che per gli anni 2015-2018 l'indennità di vacanza contrattuale resta inalterata rispetto a quella in godimento al 31.12.2013.

(art.1, commi 254 e 255, della legge 190/2014).

TRATTAMENTO ECONOMICO

A) Trattamento ordinariamente spettante

La legge 190/2014 (legge di stabilità 2014) non ha prorogato quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 riguardo al congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale a livello del "trattamento ordinariamente spettante" per l'anno 2010.

B) Trattamento accessorio

A partire dal 2015 anche riguardo al fondo per la contrattazione decentrata non è più previsto né il tetto del 2010 né il vincolo della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio.

Occorre, tuttavia, ricordare che con l'art. 1, comma 456, della legge 147/2013 è stato disposto che partire dal 20015 le relative risorse sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto della riduzione del personale in servizio.

PERSONALE

MOBILITA' VOLONTARIA E OBBLIGATORIA

Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, **un bando** in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni.

Nell'ambito dei rapporti di lavoro, i dipendenti possono essere trasferiti, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero **a distanza non superiore a cinquanta chilometri** dalla sede cui sono adibiti.

Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di trasferimento, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

PERSONALE

Le suddette disposizioni si applicano solo con il loro consenso, ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti che assistono persone con handicap.

Nei casi in cui, a seguito del passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, sia necessario un trasferimento di risorse, è istituita una dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente.

Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con tali disposizioni.

(art. 4, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Gli elenchi del personale in mobilità sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti (art. 5, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

PERSONALE

GRADUATORIE

L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 1.9.2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016 (art. 4, comma 4, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

LIMITI ALLA SPESA DI PERSONALE

Per gli enti soggetti al patto di stabilità, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013

(art. 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011 (art. 11, comma 4 ter, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

PERSONALE

A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4 quater, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Per gli enti non soggetti al patto di stabilità restano in vigore le disposizioni previste dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 come modificate dall'art. 4 ter, comma 11, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012, in base alle quali le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare **dell'anno 2008**

PERSONALE

CATEGORIE PROTETTE

Gli enti devono determinare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di calcolo previsti dalla normativa vigente e procedere obbligatoriamente ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla eventuale differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente, provvedendo, se del caso, anche alla rideterminazione della pianta organica.

Tale disposizione deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente (art.7, comma 6, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013 e art. 3, comma 6, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

PERSONALE

Provvedimenti per la città dell'Aquila e dei comuni del cratere

Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma del 6 aprile 2009, **per il solo anno 2015**, il comune dell'Aquila, nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro, e i comuni del cratere sismico, nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro, sono autorizzati a valere sulle economie accertate dal titolare dell'Ufficio speciale della città dell'Aquila nell'ambito delle risorse di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2015 i contratti, stipulati sulla base della normativa emergenziale, all'interno dei limiti di spesa come sopra definiti, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato (art. 1, comma 445, della legge 190/2014)

PERSONALE

Limiti alle assunzioni

Gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere nel 2015 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (precedentemente era del 40%).

Il limite è fissato nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018.

E' abrogato il divieto di assumere personale per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti

(art. 3, comma 5, del D.L.90/2014 convertito nella legge 114/2014 e art. 1, comma 6, D.L. 192/2014)

Se l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente **e' pari o inferiore al 25%**, gli enti soggetti al patto di stabilità possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, **a decorrere dal 1° gennaio 2015, nel limite del 100%**.(art. 3, comma 5 quater, D.L. 90/2014

PERSONALE

Gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge 190/2014 e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.

Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni suddette deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno (art. 3, comma 10 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

PERSONALE

Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006.

Sostanzialmente le facoltà assunzionali sono a totale appannaggio degli ex dipendenti provinciali.

Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della legge 56/2014.

Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle (art. 1, comma 424, della legge 190/2014).

PERSONALE

Limiti stipula contratti di lavoro flessibile

A partire dal 2014 le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L.296/2006 (art.11, comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 i vincoli assunzionali in materia di lavoro flessibile, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il periodo dello stato di emergenza (art. 11, comma 4 ter, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Expo 2015 possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere, nonché per la prestazione di servizi e altre attività, tutte strettamente connesse all'evento, fino alla conclusione delle medesime e comunque **con durata non oltre il 31 dicembre 2016**, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere (art. 1, comma 533, della legge 190/2014).

Sono esclusi dal limite dei 36 mesi i contratti di lavoro a tempo determinato riguardanti il personale educativo e scolastico degli asili nidi e delle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai Comuni nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni (art. 4, comma 11, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

PERSONALE

Per prevenire fenomeni di precariato le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. Sono consentite le assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, ferma restando la salvaguardia della posizione in graduatoria dei vincitori e degli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 4, comma 1, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

PERSONALE

STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO

L'art. 4, comma 6, D.L.101/2013 convertito nella legge 125/2013, come modificato dall'art.1 comma 426, della legge 190/2014, prevede fino al **31.12.2018**, la possibilità di bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato con riserva del 50% per coloro che erano stati assunti a tempo determinato e che abbiano maturato particolari requisiti ed anche ai fini della ricollocazione del personale delle Province.

Le procedure selettive potranno essere avviate a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, sempre in misura non superiore al 50%. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse (art. 4, comma 6, D.L.101/2013 convertito nella legge 125/2013).

Per risorse disponibili si intende il rispetto del tetto della spesa complessiva ed il limite delle assunzioni.

Sono esclusi i dirigenti assunti a tempo determinato e per gli addetti agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

PERSONALE

Per i Comuni che hanno proceduto nel triennio 2007/2009 ad indire prove selettive pubbliche per titoli ed esami per assunzioni a tempo determinato, riservando una quota non inferiore al 60% del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale suddetto e in relazione al proprio effettivo fabbisogno, sempre nei limiti previsti per le assunzioni e per la spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del D.L.101/2013 **(1 settembre 2013)**, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni.

Nelle more delle procedure di cui al presente comma, i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa consentita per i contratti di lavoro flessibile, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino a conclusione delle procedure stesse e **comunque non oltre il 31 dicembre 2016** (art. 4, comma 6 quater, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013).

PERSONALE

Gli enti che intendono avvalersi della possibilità di stabilizzare i precari devono obbligatoriamente comunicare i dati relativi ai contratti a termine in essere al Dipartimento della Funzione pubblica che effettua un monitoraggio in tal senso a partire dal 30 settembre, ed attenersi ai criteri definiti da un apposito DPCM. (art. 4, commi 4 e 10, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

Gli enti che intendono avvalersi della possibilità di stabilizzare i precari devono obbligatoriamente comunicare i dati relativi ai contratti a termine in essere al Dipartimento della Funzione pubblica che effettua un monitoraggio in tal senso a partire dal 30 settembre, ed attenersi ai criteri definiti da un apposito DPCM. (art. 4, commi 4 e 10, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

Gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano quanto sopra nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4, comma 10, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013).

E' pure possibile adottare bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate (art. 4, comma 7, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

PERSONALE

Incarichi dirigenti a contratto

Con l'art. 11, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 l'art. 110, comma 1, del Dlgs. 267/2000 viene così sostituito:

Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non **superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica** della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma **sono conferiti previa selezione pubblica** volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Sono abrogati i precedenti limiti per il numero complessivo degli incarichi (art. 1, comma 2, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Relativamente ai soggetti destinati, ai sensi dell'art. 90 del Dlgs.267/2000, agli uffici di staff del Sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, viene stabilito il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale (art. 11, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Il rispetto delle suddette prescrizioni deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale (art. 3, comma 10 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

CONTENIMENTO SPESE

Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque denominate

Viene prorogata **al 31 dicembre 2015** la riduzione del 10% per le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate per i componenti di organi di indirizzo, controllo e direzione, consigli di amministrazione e altri organi collegiali delle pubbliche amministrazioni comprese nel comma 3, articolo 1 della legge n. 196/2009 ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (**art. 10, comma 5, del D.L. 192/2014**)

Vi rientra l'organo di revisione (par. n. 204/2010 Corte dei conti della Toscana e par. 13/2011 Corte dei conti della Lombardia), nonché il nucleo di valutazione (v. delibera n. 173/2011 corte conti Campania) e il difensore civico (v. parere n. 90/2011 Corte conti Lombardia).

Non si applica al segretario-direttore generale secondo la deliberazione n. 5/2012 della Corte dei conti sezioni riunite

CONTENIMENTO SPESE

Mobili e arredi

Nel 2015 non si possono effettuare spese di **ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011** per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia (art. **10, comma 6, del D.L. 192/2014**), salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. L'organo di revisione verifica preventivamente i risparmi realizzabili che devono essere superiori alla minore spesa derivante dalla suddetta limitazione.

La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti

Le suddette disposizioni non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine della **sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.**

CONTENIMENTO SPESE

Acquisto immobili

A decorrere **dal 1° gennaio 2014** gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento.

(art. 12, comma 1-ter del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 come modificato dall'art. 1, comma 138, della legge 228/2012)

La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.

Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internet istituzionale dell'ente.

CONTENIMENTO SPESE

Blocco canoni di locazione pagati dagli enti locali

Fino al 2015 (**art. 10, comma 7, del D.L. 192/2014**) è bloccato l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, dei canoni dovuti dagli enti locali, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali', con riferimento sia ai contratti in essere che a quelli di nuova sottoscrizione

Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso e' stabilito **in 180 giorni**, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto (art. 2, comma 1, D.L. 151/2013)

In ogni caso i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, quindi anche gli enti locali, **non possono essere rinnovati**, qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili.

I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli (art. 1, comma 388, legge 147/2013)

ALIENAZIONE IMMOBILI

In merito ai proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili si rammenta che gli stessi possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito e per il ripristino di equilibri in conto capitale.

(art. 1, commi 443 e 444, della legge 228/2012)

Si deroga dalla suddetta disposizione nell'ambito della procedura antidissesto per ripristinare l'equilibrio del bilancio (delibera 14/2013 sezione autonomie Corte dei conti)

Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali

E' abrogata la possibilità di utilizzarle per le stesse finalità previste riguardo l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nonché per il rimborso di prestiti .

Ora hanno esclusivo vincolo di destinazione al pari dei proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

ALIENAZIONE IMMOBILI

Con l'articolo 56-bis, comma 11 del DI 69/13, convertito nella legge 98/2013 viene disposto l'obbligo da parte degli enti locali, di destinare al bilancio statale per l'ammortamento dei titoli di stato il 10% delle risorse nette derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare originario, salvo l'obbligo di usare le entrate per ristabilire i limiti massimi di indebitamento consentiti dalle norme contabili.

Le relative modalità saranno stabilite secondo da un apposito DPCM a tutt'oggi non ancora emanato.

Nel bilancio di previsione dovrà, pertanto, in relazione ad eventuali previsioni di alienazioni di immobili, essere previsto nel Tit. 2° della spesa uno stanziamento pari al 10% del relativo provento da versare allo Stato che, salvo una diversa interpretazione da parte del MEF, sarà rilevante ai fini della determinazione del saldo finanziario per il rispetto del patto di stabilità.

Relazione di fine mandato

L'art. 4 del Dlgs. 149/2011 come modificato dall'art. 1 bis del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 e dall' art. 11 del D.L. 16/2014, prevede l'obbligo da parte **del responsabile del servizio finanziario o del segretario generale di Province e Comuni** di redigere una relazione di fine mandato sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre **il sessantesimo giorno** antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre **quindici giorni** dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, **nei tre giorni successivi** la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco **entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale**, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti

La relazione relativa al periodo 2009/2014 deve essere redatta secondo il modello indicato con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2013 che, si rammenta, è diverso a seconda si tratti di Comuni sopra o sotto i 5.000 abitanti.

Relazione di fine mandato

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro **venti giorni** dal provvedimento di indizione delle elezioni e, **nei tre giorni successivi** la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. **La relazione di fine mandato è pubblicata** sul sito istituzionale della provincia o del comune **entro e non oltre i sette giorni successivi** alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti .

In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, scatta a carico del Sindaco o del Presidente della **Provincia una sanzione pari al 50% dell'indennità di mandato per le tre mensilità successive da marzo a maggio.**

Stessa sanzione, cioè riduzione del 50% per le mensilità relative ai mesi da marzo a maggio, scatta a carico del responsabile del servizio finanziario o del segretario generale qualora non abbiano predisposto la relazione.

Il sindaco e il Presidente della Provincia sono, inoltre, tenuti a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

Relazione di inizio mandato

L'art. 4 bis del Dlgs. 149/2011 prevede l'obbligo di redigere anche una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco **entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato**. Sulla base delle risultanze della relazione medesima il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti

Gestione associata funzioni fondamentali

UNIONI - CONVENZIONI

L'art. 1, comma 530, legge 147/2013 ha modificato i termini entro i quali obbligatoriamente devono essere esercitate le funzioni fondamentali dei Comuni fino a 5.00 abitanti come segue:

- entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre funzioni fondamentali;
- entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre funzioni fondamentali;
- entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali (**probabile slittamento al 1.1.2016**)

In caso di decorso dei suddetti termini, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. (nomina di apposito commissario)

Gestione associata funzioni fondamentali

Sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 16, commi da 1 a 13 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 che prevedevano la costituzione dell'unione cosiddetta speciale, tra i comuni fino a 1.000 abitanti per lo svolgimento della totalità delle loro funzioni e servizi (art. 1, comma 104, legge 56/2014)

Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla Regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite (art. 1, comma 107, legge 56/2014)

Tutte le cariche nell'unione sono esercitate **a titolo gratuito** (art. 1, comma 108, della legge 56/2014)

NON SONO SOGGETTE AL PATTO DI STABILITA'

SEGRETARIO E ORGANO DI REVISIONE DELL'UNIONE

Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (norma obbligatoria) (art. 1, comma 105, legge 56/2014)

Le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori.

All'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione.

Per la scelta dei componenti del collegio dei revisori di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

FUSIONE DI COMUNI

I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i **margini di indebitamento** consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente (art. 1, comma 119, della legge 56/2014).

Per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi, a decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione o alla fusione per incorporazione, è commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro (art. 23, comma 1 f ter, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014). **Il contributo spetta per 10 anni dalla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo (D.M. 21.1.2015).**

Ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30%, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Nell'ambito dei processi associativi mediante Unioni o convenzioni, le spese di personale e le possibilità di assunzioni sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile (art. 1, comma 498, della legge 190/2014)

SOCIETA' PARTECIPATE

POSSIBILITA' DI SCIoglIMENTO

Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 196/2009 e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

- allo scioglimento della società **o azienda speciale** controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è **deliberato entro il 6.5.2016**, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, e ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

SOCIETA' PARTECIPATE

- all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata **entro e non oltre dodici mesi** ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014. In caso di società mista al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione, ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni (art. 2, D.L.16/2014 come modificato dall'art. 1, comma 616, legge 190/2014)

SOCIETA' PARTECIPATE

OBBLIGO RIDUZIONE

Gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse **entro il 31 dicembre 2015**, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché' attraverso la riduzione delle relative remunerazioni (art. 1, comma 611, legge 190/2014)

SOCIETA' PARTECIPATE

I sindaci definiscono e approvano, **entro il 31 marzo 2015**, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. **Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti** e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Entro il 31 marzo 2016, i sindaci predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del Dlgs. 33/2013 (art. 1, comma 612, legge 190/2014).

Nell'attuazione dei suddetti piani operativi si applicano le disposizioni previste in materia di personale in servizio e di regime fiscale per le operazioni di scioglimento e alienazione precedentemente indicate (art. 1, comma 614, legge 190/2014).

SOCIETA' PARTECIPATE

Perdite di esercizio aziende speciali, istituzioni e società partecipate

Nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali **indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009 (pubblicate annualmente dall'ISTAT)** presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. L'importo dovrà essere mantenuto fintantoché la perdita non sarà riassorbita.

Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore della produzione e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato viene utilizzato nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione (art.1,comma 551, legge 147/2013).

TALE DISPOSIZIONE DEVE ESSERE APPLICATA IN RELAZIONE AI BILANCI DELLE SOCIETA' DELL'ESERCIZIO 2014

SOCIETA' PARTECIPATE

Negli 2015, 2016 e 2017 l'accantonamento dovrà avvenire come segue:

- qualora la società partecipata abbia realizzato **nel triennio 2011/2013 un risultato medio negativo**, l'ente pubblico partecipante accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, **del 25% per il 2014, del 50% per il 2015 e del 75% per il 2016**. Qualora il risultato negativo dell'anno precedente sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla successiva lettera b);
- qualora la società partecipata abbia realizzato **nel triennio 2011/2013 un risultato medio non negativo**, l'ente pubblico partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma **pari al 25% per il 2015, al 50% per il 2016 e al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente** (art.1,comma 552, legge 147/2013)

SOCIETA' PARTECIPATE

A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a maggioranza pubblica, diretta e indiretta, che abbiano affidamenti diretti per oltre l'80% del fatturato, e che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito **un risultato economico negativo**, procedono **alla riduzione del 30%** del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Inoltre il conseguimento di un risultato economico negativo **per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori**.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante

(art.1,comma 554, legge 147/2013).

A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo **per quattro dei cinque esercizi precedenti**, i soggetti diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali **sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio**. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, **i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci** (art.1,comma 555, legge 147/2013).

LIMITI DI INDEBITAMENTO

L'art. 1, comma 539, della legge 190/2014 modifica i limiti di indebitamento stabilendo che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera:

- **il 8% per gli anni dal 2012 al 2014**
- **il 10% a decorrere dall'anno 2015**

delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Ai fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i suddetti limiti, **per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente** (art. 5 del D.L. 16/2014)

ATTENZIONE: secondo la Corte dei conti per il Piemonte (par. n. 11/2011) le entrate di riferimento devono essere depurate di tutte quelle non ricorrenti (es. quelle aventi vincolo di destinazione e le una tantum).

CONTRIBUTO STATALE IN C/ INTERESSI

E' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il **28 febbraio 2015**, sono stabiliti modalità e criteri per l'erogazione del suddetto contributo (art. 1, comma 540, della legge 190/2014)

PROROGA PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI

Il pagamento delle rate **scadenti nell'esercizio 2015** dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni colpiti dal terremoto del maggio 2012, nonché alle province dei predetti comuni e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, **al 2017** (art. 1, comma 503, legge 190/2014)

Il pagamento delle rate **scadenti nell'esercizio 2013 e 2014** dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni colpiti dal terremoto del maggio 2012, nonché alle province dei predetti comuni è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, **al 2016** (art. 1, comma 504, legge 190/2014)

CONTRATTI DI APPALTO OO.PP.

Per i contratti di appalto relativi a lavori per l'esecuzione di opere pubbliche affidati a seguito di gare bandite successivamente **al 21 agosto 2013** (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 69/2013) **e fino al 31 dicembre 2015 (art.8, comma 3 , D.L.192/2014)**, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di **un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale** (obbligatoria).

L'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori che viene gradualmente ridotta in proporzione al progressivo recupero.

Le imprese aggiudicatrici dei lavori possono chiedere la risoluzione del contratto qualora l'ammontare delle rate di acconto non pagate **raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale** (art. 6 bis, D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013)

MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE

In riferimento al Dlgs. n. 229/2011 (attuativo dell'articolo 30, comma 9, Lettere e), f) e g), della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche), con il D.M. 26.2.2013 viene definito il dettaglio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali delle opere pubbliche da monitorare.

Con il D.M. 1.8.2013, modificato dalla circolare 8.4.2014 della RGS, viene stabilito che le Amministrazioni rilevano le informazioni con riferimento allo stato di attuazione delle opere in corso di progettazione o realizzazione al 31/12/2014 con comunicazione dei dati **dal 1 al 30 gennaio 2015.**

Le successive comunicazioni avranno cadenza trimestrale

ANAGRAFE OPERE PUBBLICHE INCOMPIUTE

Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del Dlgs. 163/2006, individuano le opere incompiute di rispettiva competenza e trasmettono la lista delle opere individuate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente ai relativi dati informativi.

Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riscontrino il mancato o inesatto adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal presente articolo, gli stessi segnalano tale circostanza al soggetto tenuto all'adempimento, il quale verifica la segnalazione ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità in relazione al mancato espletamento del predetto adempimento

D.M. 13.3.2013, n. 42

ANAGRAFE OPERE PUBBLICHE INCOMPIUTE

Si considera **non completata** ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **un'opera non fruibile dalla collettività**, caratterizzata da uno dei seguenti stati di esecuzione:

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.

GRAZIE

PER L'ATTENZIONE